

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 17/01/2023

FATTO

Il ricorrente, con ricorso del 26/09/2022, espone di aver sottoscritto presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario in data 23/10/2009 un contratto di finanziamento, alla firma del quale gli veniva contestualmente rilasciata una carta *revolving*.

Dà conto di avere formulato reclamo il 7/02/2022, contestando che il contratto era stato concluso direttamente dal rivenditore del bene e quindi da un soggetto non abilitato, non configurando il finanziamento erogato un prestito finalizzato e dunque non rientrando tra le deroghe concesse dalla normativa (art. 2, comma 2, lett. b, D.M. n. 485/2001) ai fornitori di beni e servizi.

Denuncia, pertanto, la violazione dell'articolo 3 del D.L.gs. n. 374/99 e del regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485/01.

Conclude chiedendo «la restituzione dell'eccedenza percepita dall'istituto di credito, quantificata in € 2.969,92 a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo *ex-lege*, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite».

Costituitosi, l'intermediario sottolinea che nel sottoscrivere il contratto 23/10/2009, il cliente aveva dichiarato di conoscere e di accettare le condizioni economiche e

contrattuali, chiaramente esplicative della normativa applicabile; che aveva utilizzato la linea di credito in modo costante e continuativo nel tempo per la somma di € 14.866,37; che si era puntualmente ricevuta la documentazione contabile senza mai formulare alcuna contestazione in merito, salvo poi proporre il ricorso a distanza di tredici anni dalla sottoscrizione.

Respinge la pretesa mancanza di abilitazione in capo al soggetto stipulante rivendicando la validità del rapporto in quanto iniziato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 che per la prima volta ha qualificato quale “*esercizio di attività finanziaria*” il rilascio delle carte di credito e conclude che detto rilascio deve considerarsi conforme alle previsioni del D.M. n. 485/01 e del Comunicato della Banca d'Italia n. 1255 del 1/2006.

Chiede il rigetto della domanda di nullità del contratto in quanto infondata, anche in ragione dell'inequivocabile comportamento tenuto dal cliente nel corso del rapporto.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il collocamento di una linea di credito *revolving* da parte di soggetto che il ricorrente ritiene non abilitato, con conseguente violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/99 e del Regolamento MEF n. 485/2001.

Dalla detta violazione il ricorrente fa discendere il proprio diritto di ottenere in restituzione quanto corrisposto in eccesso, previa ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione dell'art. 1284, comma 3 c.c.

Il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 23/10/2009. Sul contratto è apposto il timbro del rivenditore che ha effettuato l'identificazione del cliente. A margine del modulo contrattuale è presente il riquadro con la cui sottoscrizione il cliente ha chiesto la concessione della linea di credito *revolving* utilizzabile mediante carta di credito.

In effetti dalle condizioni contrattuali riportate risulta che il contratto ha ad oggetto una linea di credito *revolving* utilizzabile con carta, in riferimento alla quale l'importo massimo del finanziamento è pari a € 5.000,00. In occasione dell'apertura della linea di credito, parte del valore di questa è stato utilizzato presso il rivenditore convenzionato per l'acquisto di beni appartenenti alla categoria “TELEVISORE” per la somma di € 1.299,00. Il finanziamento di tale somma risulta anche dall'estratto conto agli atti e risulta altresì che nel corso degli anni la cliente ha utilizzato la carta per € 14.886,37.

Ebbene, per verificare se effettivamente difetti la qualità soggettiva richiesta per lo svolgimento dell'attività di promozione e conclusione di una linea di credito *revolving* e la sua rilevanza ai fini della validità del contratto sottoscritto, devono esaminarsi le disposizioni applicabili al caso in esame che possono individuarsi in quelle contenute nel D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, all'art. 3 e nell'art. 2 del relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13 dicembre 2001. Le norme richiamate prevedono rispettivamente che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservata ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC” (art. 3, D.Lgs. 374/1999); e che “ai fini del presente Regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari” (art. 2, comma 2, Reg. MEF n. 485/2001).

Dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito

registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento (da cui si distinguono le carte *revolving* costituenti operazione di prestito complessa, onerosa e a condizioni non sempre trasparenti, rilevanti anche quale pratica commerciale scorretta come stigmatizzato dal provvedimento n. 22450/2011 dall'AGCM).

Ne segue, che nel caso di specie l'attività finanziaria risulta essere stata realizzata da parte di soggetto (il rivenditore) senz'altro sprovvisto dei requisiti soggettivi richiesti.

La conseguenza di tale inosservanza è la nullità del contratto alla quale deve accedersi in applicazione della normativa generale del contratto (art. 1418, comma 1, c.c.), la quale consente di far discendere dalla rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché dalla loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale, il vizio della nullità per il contratto collocato e promosso da soggetto non abilitato (in tal senso, in materia di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati, la conforme e costante giurisprudenza, e con particolare riguardo all'attività di intermediazione finanziaria: Cass., 6 aprile 2001, n. 5114). Soltanto per completezza può osservarsi che potrebbe pervenirsi alla comminatoria della nullità anche attraverso altro percorso ermeneutico e cioè applicando analogicamente alla fattispecie in esame la norma che espressamente prevede detta forma di invalidità in materia simile: l'art. 167 del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) afferma, infatti, "È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata".

Peraltro, è del tutto infondata la pretesa dell'intermediario di sottrarre il contratto oggetto di controversia alla nullità sulla base del rilievo che ad esso non sarebbe applicabile *ratione temporis* l'art. 12 D.Lgs. 141/2010 con il quale per la prima volta si sarebbe stabilito che "Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito".

Come più volte rilevato dai Collegi di questo Arbitro (ex *multis* Collegio di Napoli, decisione n. 15140/2022; Collegio di Milano, decisione n. 14609/2022; Collegio di Roma, decisione n. 3574/2012 e n. 1575/2013; Collegio di Bologna, decisione 4773/2021; Collegio di Torino, decisione n. 25593/2021; Collegio di Palermo, decisione n. 25085/2021), anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 13/08/2010, n. 141, già l'art. 3 del D.Lgs. 25/09/1999, n. 374 (e l'art. 2 del relativo Regolamento emanato con D.M. 13/12/2001, n. 485) riservavano agli agenti in attività finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione dei contratti di finanziamento con concessione di credito *revolving* utilizzabile con carta. Si tratta, peraltro di un'interpretazione confortata dall'Autorità di Vigilanza, che già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, con comunicazione 20/04/2010 ribadiva l'obbligatorietà della promozione e della conclusione del contratto di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria, sottolineando che le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del relativo Regolamento potevano derogarsi solo in caso di credito finalizzato dal cui ambito escludeva l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito *revolving*.

Il mancato rispetto della citata normativa induce il Collegio ad accogliere la spiegata domanda di nullità del contratto come conseguente alla violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c. Le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento *revolving* dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d'interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo *ex lege* per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della

linea di credito (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3257/2012). Nel ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, poi, è escluso che possa darsi luogo alla capitalizzazione degli interessi, stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c. Va, infine, ricordato che la declaratoria di nullità del contratto di credito *revolving* travolge l'intero regolamento, non soltanto le pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora, naturalmente riguardando anche ogni altra voce di costo pattuita, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'intermediario.

Sebbene il ricorrente abbia quantificato la somma richiesta a titolo di restituzione dell'indebito nell'importo di €. 2.969,92 «a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento», la domanda deve essere accolta soltanto in punto di diritto, sia perché non risultano allegati i prospetti di calcolo riepilogativi dei conteggi svolti, sia perché il Collegio non potrebbe svolgere attività a contenuto tecnico consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ed accerta la nullità del credito revolving; dispone, conseguentemente, il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., senza capitalizzazione degli interessi, e la restituzione alla parte ricorrente delle somme percepite indebitamente, anche a titolo di ulteriori voci di costo pattuite.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quali rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA